



Tribunale Ordinario di Rovigo
Giudice del Lavoro

Il Giudice,

nel procedimento n. 73/2019 RG CL, promosso ex artt. 700 e 409 e segg. c.p.c. da [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Scagliotti e Gianluca Ballo, contro l'AZIENDA U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA", in persona del Direttore generale pro tempore, con il patrocinio degli avv. Manuela Trivellin, Maria Luisa Miazzi e Angela Rampazzo; udite le conclusioni delle parti all'udienza del 12 febbraio 2019, a scioglimento della riserva assunta alla citata udienza osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2019 [REDACTED] conveniva in giudizio l'Azienda ULSS n. 5 Polesana per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- “a) Accertata l’illegittimità dell’esclusione dalla procedura di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa U.O.C. Distretto 3 di Padova Piovese e U.O.C. Distretto 5 Padova Sud, ordinarsi all’Azienda resistente di ammettere il ricorrente alla predetta procedura o, qualora ritenuto dal Giudice, adottarsi qualsivoglia altro provvedimento utile al ripristino della legalità ed a tutela della posizione del ricorrente;*
- b) Spese e competenze del procedimento rifuse.”*

Esponneva il ricorrente di essere dirigente appartenente al ruolo sanitario, profilo professionale medico, in servizio presso la convenuta ed assegnato alla sede di Este (PD) con incarico di alta specializzazione, di vantare un curriculum prestigioso, comprendente un master in Direzione Sanitaria di Distretto, e di non poter accedere, nonostante fosse in possesso dei requisiti, alla procedura per la selezione dei responsabili di Distretto di cui in epigrafe.

Detta selezione infatti, deliberata in data 10.01.2019 dal Direttore Generale dell'Azienda convenuta, riservava la partecipazione alla selezione alla sola dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, sicché il ricorrente non poteva accedere alla procedura appartenendo al ruolo sanitario.

Il [REDACTED] si doleva della violazione e falsa applicazione degli artt. 3 sexies del D. L.gs. n. 502/92 e 22 della Legge Regionale n. 56/1994, che prevedevano il primo che l'incarico di direttore di distretto fosse attribuito dal direttore generale a un dirigente di



azienda che avesse maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure ad un medico convenzionato, ed il secondo che il responsabile di distretto fosse preferibilmente un dirigente sanitario, ma potesse essere anche un dirigente amministrativo o sociale scelto fra il personale con qualifica dirigenziale.

Evidenziava ancora il ricorrente come fosse del tutto irragionevole e lesivo dei criteri di buona fede e correttezza escludere dalla selezione proprio il ruolo a cui si ascriveva la generalità delle prestazioni rese dai distretti.

Ciò detto quanto al *fumus boni iuris*, quanto al *periculum in mora* il ricorrente evidenziava che il termine per la partecipazione alla selezione scadeva il 25 gennaio 2019 e che non essendo possibile l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico da parte del giudice ordinario, il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di ottenere l'ambito incarico.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Azienda ULSS n. 6 Euganea, come sopra rappresentata, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso d'urgenza, atteso che l'asserita violazione dei criteri di correttezza e buona fede da parte della resistente non avrebbe comunque potuto portare all'annullamento del conferimento dell'incarico, e nel merito resisteva al ricorso, evidenziando l'insussistenza del *fumus boni iuris* poiché la normativa nazionale e regionale invocata dalla controparte aveva trovato attuazione attraverso la riserva di tre direzioni di Distretto, sulle cinque comprese nell'azienda, a dirigenti dell'area medica e di due direzioni a dirigenti provenienti dall'area professionale, tecnica ed amministrativa, e contestava altresì la sussistenza del *periculum in mora*, evidenziando peraltro che il ricorrente non aveva inteso partecipare nell'agosto 2017 alla selezione per il conferimento dell'incarico di direttore del distretto n. 2, indetta nell'agosto 2017 e riservata a dirigenti medici, e comunque potendo il ricorrente al più avanzare richiesta di risarcimento del danno per pretesa perdita di *chance*.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa alla ricordata udienza e trattenuta in riserva.

Va esaminata preliminarmente l'affermata inammissibilità del ricorso d'urgenza, fondata ad avviso della parte resistente sulla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale le procedure di selezione avviate dalle ASL, anche riferite al conferimento dell'incarico di direttore di distretto socio-sanitario (in base al D.lgs. n. 502 del 1992, art. 3-sexies) non hanno carattere concorsuale e prevedono una scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale dell'ASL, sicché il conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto costituisce un atto adottato in base alla capacità ed ai poteri del datore di lavoro privato, sicché il ricorrente po-



trebbe dolersi esclusivamente di un'eventuale violazione dei criteri di correttezza e buona fede.

Ne deriva che il candidato, o l'aspirante tale, che risultasse pretermesso in esito alla procedura selettiva potrebbe ottenere al più un risarcimento del danno da perdita di chance.

Orbene, se tale arresto della giurisprudenza di legittimità è certamente condivisibile, non appare attagliarsi al caso di specie, nel quale il ricorrente agisce per sentirsi riconoscere il diritto a partecipare alla procedura in argomento, non già per risultare vincitore della stessa, solo in questa seconda fase potendosi porre la questione dell'eventuale violazione dei criteri di buona fede e correttezza, sicché la censura di inammissibilità del ricorso è infondata e va rigettata.

Venendo al merito della domanda cautelare, occorre valutare se vi sia stata la violazione della legge nazionale e regionale, nonché della normativa contrattual collettiva, ed ancora se vi sia stata la violazione dei criteri di buona fede e correttezza affermate da parte ricorrente nella scelta della resistente Azienda di ammettere alla procedura *de qua* solo dirigenti appartenenti all'area Amministrativa - Professionale – Tecnica, escludendo i dirigenti appartenenti all'area Sanitaria.

Orbene, l'art. 3 sexies del D.Lgs. n. 502/1992 si limita a prevedere che:

“L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.”

e parallelamente il CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8.06.2000 prevede all'art. 27 comma 6 che gli incarichi di direttore di distretto sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del D.Lgs. n. 502/92

mentre la legge regionale n. 56/1994, all'art. 22 comma 7, prevede che il responsabile del Distretto sia preferibilmente un dirigente sanitario, ma possa essere anche un dirigente del ruolo amministrativo o sociale, scelto tra il personale avente qualifica dirigenziale.

Orbene, nella scelta della convenuta di indicare quale destinatari dell'avviso di selezione in oggetto solo dirigenti appartenenti all'area Professionale, Amministrativa e Tecnica non si ravvisa alcuna violazione delle norme di legge e di contratto sopra ricordate, non specificando la legge statale e il CCNL se il dirigente destinatario della



nomina debba essere un sanitario ovvero un appartenente alle altre categorie sopra ricordate e ponendo la legge regionale solo una preferenza per il dirigente sanitario.

Venendo invece ad esaminare la doglianza attorea relativa alla violazione dei criteri di buona fede e correttezza che si realizzerebbe escludendo dalla selezione proprio il ruolo cui si iscrive la generalità delle prestazioni rese dai distretti, occorre esaminare se sia *reale e ragionevole* l'affermata scelta aziendale di riservare tre Direzioni delle cinque afferenti l'azienda convenuta a dirigenti dell'area medica e due Direzioni a dirigenti dell'area professionale.

L'atto aziendale adottato dall'Azienda Euganea in base all'art. 3 comma 1-bis del D.Lgs. n. 502/92, che prevede che l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie siano disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali (doc. 2 all. memoria) invero non contiene alcun riferimento alla suddivisione indicata in memoria, che bene avrebbe potuto costituire oggetto di scelta esplicitata da parte della convenuta.

Se infatti è vero che la vocazione dell'Azienda debba essere garantita anche assicurando la responsabilità dei Distretti a dirigenti sia provenienti dal ruolo medico sanitario che provenienti dal settore tecnico ed amministrativo – scelta questa insindacabile da parte dell'A.G. qualora rispettosa dei vincoli di legge e di contratto- allora l'atto aziendale, che come visto sopra costituisce il vero e proprio programma organizzativo e gestionale dell'Azienda sanitaria, avrebbe dovuto specificare se non quali distretti l'Azienda voleva fossero diretti da una professionalità amministrativa e quali da una professionalità medica, almeno quanti attribuire all'una e all'altra, essendo senz'altro scelta ragionevole quella di sfruttare tutte le diverse competenze in tutto il territorio aziendale.

Invece, come emerge dallo stesso atto aziendale sopra menzionato, tutti i Distretti hanno le medesime competenze, in particolare definendosi il Distretto quale *“articolazione dell'Azienda deputata al perseguimento dell'integrazione tra le diverse strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali presenti nel territorio di riferimento, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni socio sanitari della popolazione”* (cfr. Atto aziendale all. sub 2 alla memoria, pag. 2), sicché laddove (pag. 9 memoria) si dice che al dirigente sanitario sono state affidate competenze di carattere clinico e a quello amministrativo competenze di carattere gestionale si fa ben oltre le previsioni dell'atto aziendale medesimo, dove ben poteva – e non è stata - essere esplicitata la scelta gestionale della quale si è detto.



Né invero sembrano potersi trarre argomenti sufficienti a ritenere dimostrata la ricordata scelta aziendale dalla incontestata circostanza che nell'agosto 2017 vennero ammessi alla selezione per direttore di distretto solo sanitari, trattandosi di dato avulso da un quadro complessivo e pertanto non rilevante.

Alla luce delle considerazioni finora svolte, deve ritenersi sussistente il requisito del *fumus boni iuris* della domanda attorea, e va altresì ritenuto sussistente l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, atteso che l'imminente svolgimento della procedura di selezione cui il ricorrente ambisce, e la documentata preclusione che ne patirebbe il ricorrente finirebbero per pregiudicare definitivamente il diritto del [REDACTED] a partecipare alla predetta selezione.

Va dunque ordinato all'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea di ammettere anche i dirigenti sanitari alla predetta procedura, adottando tutti i provvedimenti del caso per rendere effettiva tale ammissione.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

- accoglie il ricorso, ordinando all'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea di ammettere anche i dirigenti sanitari alla procedura indetta con delibera del Direttore generale n. 1 del 10.01.2019, adottando tutti i provvedimenti del caso per rendere effettiva tale ammissione.
- termini di legge per l'instaurazione del giudizio di merito;
- - spese al definitivo.

Si comunichi.

Rovigo, 14/02/2019

